

FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE
PER IL PERSONALE A CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO
IN SERVIZIO PRESSO GLI UFFICI ALL'ESTERO
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009

Accordo per l'utilizzo delle risorse residuali del Fondo Unico di Amministrazione, ai sensi dell'art.3 del Contratto Integrativo 1998-2001 dell'Accordo Successivo sottoscritto il 12 aprile 2001 relativo al personale a contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana, di cui all'art.1, comma 2, del C.C.N.L. comparto Ministeri 1998-2001.

L'AMMINISTRAZIONE E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche;

VISTO l'Accordo Successivo relativo al personale a contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana, di cui all'art.1, comma 2, del C.C.N.L. comparto Ministeri 1998-2001, sottoscritto il 12 aprile 2001 (di seguito "Accordo Successivo") ed il Contratto Integrativo 1998 – 2001 relativo al personale a contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana, sottoscritto il 19 dicembre 2001 (di seguito "Contratto Integrativo");

VISTO l'articolo 4, commi 1 e 2 dell'Accordo per l'utilizzo delle risorse residuali del Fondo Unico di Amministrazione relativo all'anno 2008, sottoscritto in data 28 luglio 2009;

CONSIDERATO che con lettera n.644/449456 del 10 dicembre 2009, la Direzione Generale per gli Affari Amministrativi, di Bilancio e il Patrimonio ha chiesto all'Ufficio Centrale del Bilancio di disporre la conservazione in conto residui, per l'utilizzo nell'esercizio 2010, degli stanziamenti iscritti in bilancio per l'esercizio 2009 sul capitolo 1512;

CONSIDERATO che con i DD.MM. n.032/1044 e n.032/1045 del 24 maggio 2010 per l'esercizio 2009 sono stati definiti gli importi da erogare, sul capitolo 1512, a vantaggio del personale con contratto regolato dalla legge italiana, a titolo di compenso differenziato e di progressione economica orizzontale ai sensi degli artt.9 e 12 e delle Tabelle A, B e C dell'Accordo Successivo, per un ammontare pari rispettivamente ad euro 175.450,98 e ad euro 884.385,10;

CONSIDERATO che, a seguito della definizione degli importi di cui al capoverso precedente e al netto di tali importi, relativamente all'esercizio 2009 sul capitolo 1512 sono stati rilevate risorse distribuibili per un ammontare complessivo di euro 2.613.075,92;

VISTA l'Ipotesi di Accordo per l'utilizzo delle risorse residuali del Fondo Unico di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 3 del Contratto Integrativo 1998-2001 dell'Accordo Successivo sottoscritto il 12 aprile 2001 relativo al personale a contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana, di cui all'articolo 1, comma 2 del C.C.N.L. comparto Ministeri 1998-2001, siglata dall'Amministrazione e dalle Organizzazioni Sindacali l'11 novembre 2010;

VISTI la certificazione rilasciata, sull'Ipotesi di Accordo di cui al capoverso precedente, il 19 novembre 2010 dall'Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero degli Affari

Esteri ed il successivo parere reso, il 16 dicembre 2010, dal Dipartimento della Funzione Pubblica, al termine dell'accertamento congiunto sulla compatibilità economico-finanziaria e sulla congruità normativa esercitato con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGOP, ai sensi dell'articolo 40-bis del D.Lgs.165/2001;

NELLE MORE della conclusione di un nuovo Accordo che integri il disposto dell'Accordo Successivo, rivedendo i criteri fissati agli articoli da 7 a 12 del medesimo Accordo Successivo per la distribuzione al personale a contratto del Fondo Unico di Amministrazione;

NELLE MORE, in particolare, della definizione, nell'ambito della contrattazione collettiva integrativa del personale del Ministero degli Affari Esteri, di criteri di valutazione dell'impegno, della prestazione e dell'arricchimento professionale acquisito anche attraverso interventi formativi e di aggiornamento, come previsto dall'articolo 9, comma 2 dell'Accordo Successivo;
concordano quanto segue:

Articolo 1

1. Le parti concordano di utilizzare l'ammontare di euro 2.598.075,92, al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione, evidenziato sui fondi a valere per l'esercizio finanziario 2009 sul capitolo 1512 per corrispondere al personale con contratto regolato dalla legge italiana la progressione economica orizzontale sulla base dei criteri indicati ai successivi articoli 2 e 3.

I relativi oneri graveranno sui fondi residui presenti sul capitolo 1512.

2. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 e dalle Tabelle B e C dell'Accordo Successivo, nonché dall'art.3, comma 1 del Contratto Integrativo per la ripartizione a titolo di progressione economica orizzontale delle somme certe individuate dall'art.10 dell'Accordo Successivo.

3. Le parti concordano di utilizzare l'ammontare di euro 15.000,00, al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione, per effettuare gli eventuali conguagli che si rendano necessari in occasione del pagamento degli emolumenti previsti dal presente Accordo.

Articolo 2

1. Nell'ambito dell'ammontare complessivo di cui all'articolo 1, comma 1 del presente Accordo, le parti concordano di utilizzare l'importo di euro 1.948.556,94, al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione, per finanziare l'esercizio di compiti che comportino disagi, rischi, gravose articolazioni dell'orario di lavoro ed un maggiore impegno lavorativo. Vengono in particolare in considerazione:

- a) attività di assistenza o collaborazione presso uffici di rilevanza esterna e/o di coordinamento. Si intendono compresi in tale categoria in particolare i servizi di anagrafe, assistenza sociale, collaborazione amministrativo-contabile/manifestazioni culturali, collaborazione amministrativa, collaborazione commerciale, collaborazione consolare, collaborazione contabile, traduzione/interpretariato, biblioteca, editoria e coordinamento dei corsi di lingua. L'ammontare destinato a finanziare tali attività è pari ad euro 345.823,2;
- b) attività comportanti frequenti contatti con il pubblico e/o connesse allo svolgimento di attività relazionali. Si intendono compresi in tale categoria in

particolare i servizi di segreteria/copia, contabilità/copia, settore consolare e consolare/visti. L'ammontare destinato a finanziare tali attività è pari ad euro 1.328.383,69;

- c) attività usuranti per l'ambiente di lavoro o con una particolare gravosità legata all'articolazione dell'orario di lavoro. Si intendono compresi in tale categoria in particolare i servizi di autista, commesso e centralinista. L'ammontare destinato a finanziare tali attività è pari ad euro 274.350,05.

La determinazione degli importi annui lordi spettanti ai singoli beneficiari sarà effettuata con riferimento ai servizi svolti, come risultanti dal documento d'impiego in vigore al 31 dicembre dell'anno di riferimento o, in caso di cessazione nel corso dello stesso anno, nell'ultimo giorno di servizio.

2. Per la determinazione della misura economica degli importi da attribuire, le Sedi all'estero sono ripartite nei quattro gruppi individuati dall'allegata Tabella A, che è parte integrante del presente Accordo.

3. Sono interamente esclusi dall'attribuzione degli sviluppi di cui al comma 1 gli impiegati nei cui confronti sia stata irrogata la sanzione della sospensione cautelare di cui all'articolo 15, commi 1,2,3,4,5 del CCNL 2002-2005 per una durata superiore a sei mesi.

Articolo 3

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2 dell'Accordo successivo, le parti concordano altresì che l'importo residuo di euro 649.518,98 sia destinata alle singole Sedi della rete diplomatico- consolare e degli Istituti Italiani di Cultura a titolo di incentivo alla produttività.

2. Ogni Sede estera utilizzerà le somme ad esso assegnate, indicate nella Tabella B che forma parte integrante del presente Accordo, per premiare la produttività individuale dei dipendenti che abbiano consentito di conseguire – anche attraverso specifiche attività – il miglioramento del livello quantitativo e qualitativo dei servizi, l'accelerazione e semplificazione delle procedure e una maggiore economicità di gestione, applicando i seguenti criteri: impegno e apporto individuale all'efficiente svolgimento dell'attività della Sede estera nonché al conseguimento del risultato prefissato; contributo e competenze professionali in attività finalizzate al miglioramento del livello quantitativo e qualitativo dei servizi od al conseguimento di una maggiore economicità di gestione; contributo ad attività della Sede di appartenenza miranti alla risoluzione di particolari criticità e/o per far fronte a situazioni di emergenza.

3. La distribuzione dei relativi importi avverrà sulla base di una relazione motivata del Capo Missione, informate preventivamente le R.S.U. e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Accordo.

Articolo 4

1. Fatto salvo il rispetto dei criteri indicati agli articoli 2 e 3, la corresponsione dei benefici descritti nei medesimi articoli avviene sulla base dei giorni di servizio effettivamente prestato, fino ad un massimo di 220 giorni per anno.

2. Saranno considerate giornate di presenza le assenze dal servizio equiparate alla presenza in servizio dalle norme legislative e contrattuali vigenti, fatto salvo il periodo

dal 1 gennaio al 30 giugno 2009 in cui vigono le sole norme di legge (articolo 71 del D.L. 112/2008 convertito in Legge 133/2008).

3. Per il personale nei cui confronti è stata irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, o della sospensione cautelare ai sensi dell'art.15, commi 1,2,3,4 e 5 del vigente C.C.N.L., ai fini della corresponsione dei benefici di cui all'articolo 1, i giorni di sospensione verranno calcolati come giorni di assenza dal servizio.

Per il personale che svolge attività lavorativa in regime di tempo parziale, la corresponsione dei benefici sarà commisurata alla percentuale di lavoro svolto.

Per il personale cessato dal servizio nel corso dell'anno di riferimento, la corresponsione dei benefici avverrà in misura proporzionale al servizio effettivamente prestato.

Articolo 5

1. Gli importi indicati negli articoli 1, 2 e 3 dell'Accordo e nella Tabella B allegata si riferiscono unicamente alle risorse individuate sul capitolo 1512 per l'esercizio 2009.

Entro il mese di giugno di ogni anno, le parti si impegnano a rideterminare tali importi tenendo conto: a) delle concrete disponibilità esistenti, per l'esercizio di volta in volta considerato, sui pertinenti capitoli di bilancio; b) delle somme destinate a finanziare i passaggi interni da una posizione economica all'altra del predetto personale ai sensi dell'art.4 dell'Accordo Successivo e dell'articolo 5 del Contratto Integrativo e successive modifiche; c) delle variazioni intervenute nei criteri di cui agli articoli 2,3 e 4 del presente Accordo.

3. Le parti si impegnano inoltre a rivedere i criteri previsti dagli articoli 2,3 e 4 del presente Accordo per la corresponsione della progressione economica orizzontale in presenza di mutamenti del quadro generale di riferimento.

4. E' in ogni caso fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 e dalle Tabelle B e C dell'Accordo Successivo, nonché dall'art.3, comma 1 del Contratto Integrativo per la ripartizione a titolo di progressione economica orizzontale delle somme certe individuate dall'art.10 dell'Accordo Successivo.

Roma,

Per il Ministro degli Affari Esteri:
Il Direttore Generale per le Risorse e l'Innovazione

Per le OO.SS. di Ministero:

FP/CGIL Esteri
FPS/CISL Esteri
UIL/PA Esteri
CONFSAL/UNSA Esteri
FLP
RDB CUB/P.I.
Federazione INTESA

TABELLA A

GRUPPO A	GRUPPO B	GRUPPO C	GRUPPO D
Germania	Belgio	Stati Uniti	Argentina
Francia	Australia	Venezuela	Bolivia
Regno Unito	Svizzera	Egitto	Brasile
Canada	Turchia	Tunisia	Cile
Paesi Bassi	Spagna	Croazia	Colombia
Austria	Sud Africa	Serbia	Costarica
Cipro	Grecia	Russia	Cuba
Svezia	Polonia	Marocco	Ecuador
Irlanda	Macedonia	Filippine	El Salvador
San Marino	Repubblica Ceca	Ungheria	Guatemala
Monaco Principato	Lussemburgo	Slovenia	Honduras
Malta	Finlandia	Malesia	Messico
Norvegia	Danimarca	Thailandia	Nicaragua
Portogallo		Bulgaria	Panama
		Romania	Perù
			Repubblica Dominicana
			Uruguay
			Nuova Zelanda
			Gerusalemme
			Giordania
			Iran
			Israele
			Kuwait
			Libano
			Qatar
			Siria
			Bangladesh
			Cina
			Corea
			Sri Lanka
			Tanzania

			India
			Singapore
			Pakistan
			Camerun
			Eritrea
			Etiopia
			Ghana
			Mozambico
			Congo
			Senegal
			Sudan
			Zimbabwe
			Giappone
			Arabia Saudita
			Kenya
			Libia
			Namibia
			Nigeria
			Repubblica Democratica del Congo
			Panama
			Algeria
			Emirati Arabi
			Uganda
			Zambia

TABELLA B**Assegnazioni fondo di produttività per Sede**

GRUPPO	SEDE	Fondo produttività
GRUPPO A	AUSTRIA/AM/VIENNA	4.738,79
GRUPPO A	CANADA/AM/OTTAWA	4.347,52
GRUPPO A	CANADA/CG I/TORONTO	7.173,40
GRUPPO A	CANADA/CG/MONTREAL	3.043,26
GRUPPO A	CANADA/CG/VANCOUVER	2.260,71
GRUPPO A	CANADA/IC/MONTREAL	1.456,42
GRUPPO A	CANADA/IC/TORONTO	804,29
GRUPPO A	CIPRO/AM/NICOSIA	3.282,38
GRUPPO A	CONSIGLIO D'EUROPA/RDP/STRASBURGO	2.021,60
GRUPPO A	FRANCIA/AM/PARIGI	3.260,64
GRUPPO A	FRANCIA/CG/LIONE	11.281,81
GRUPPO A	FRANCIA/CG/MARSIGLIA	9.108,05
GRUPPO A	FRANCIA/CG/METZ	8.238,54
GRUPPO A	FRANCIA/CG/NIZZA	3.304,11
GRUPPO A	FRANCIA/CG/PARIGI	6.651,70
GRUPPO A	FRANCIA/CO I/LILLA	2.260,71
GRUPPO A	FRANCIA/CO I/TOLOSA	4.738,79
GRUPPO A	FRANCIA/CO/MULHOUSE	3.977,98
GRUPPO A	FRANCIA/IC/PARIGI	5.564,82
GRUPPO A	FRANCIA/SEZ. IC/GRENOBLE	630,39
GRUPPO A	FRANCIA/SEZ. IC/STRASBURGO	3.325,85
GRUPPO A	GERMANIA/AC/MANNHEIM	2.456,35
GRUPPO A	GERMANIA/AC/WOLFSBURG	826,03
GRUPPO A	GERMANIA/AM/BERLINO	3.304,11
GRUPPO A	GERMANIA/CG I/FRANCOFORTE SUL MENO	5.956,10
GRUPPO A	GERMANIA/CG I/MONACO DI BAVIERA	1.195,57
GRUPPO A	GERMANIA/CG/AMBURGO	3.347,59
GRUPPO A	GERMANIA/CG/COLONIA	11.325,28
GRUPPO A	GERMANIA/CG/HANNOVER	4.717,06
GRUPPO A	GERMANIA/CG/STOCCARDA	10.999,22
GRUPPO A	GERMANIA/CO I/SAARBRUCKEN	3.912,76
GRUPPO A	GERMANIA/CO/DORTMUND	1.673,79
GRUPPO A	GERMANIA/CO/FRIBURGO	6.151,74
GRUPPO A	GERMANIA/CO/NORIMBERGA	3.912,76

TABELLA B**Assegnazioni fondo di produttività per Sede**

GRUPPO A	GERMANIA/IC/COLONIA	1.652,06
GRUPPO A	GERMANIA/IC/MONACO DI BAVIERA	630,39
GRUPPO A	GERMANIA/IC/STOCCARDA	608,65
GRUPPO A	GERMANIA/SEZ. IC/AMBURGO	630,39
GRUPPO A	GERMANIA/SEZ. IC/FRANCOFORTE SUL MENO	586,91
GRUPPO A	IRLANDA/AM/DUBLINO	2.456,35
GRUPPO A	MALTA/AM/LA VALLETTA	2.456,35
GRUPPO A	MONACO/AM/MONACO	1.652,06
GRUPPO A	NORVEGIA/AM/OSLO	3.065,00
GRUPPO A	ORGANIZZAZIONE PER LA COOPERAZIONE E LO SVILUPPO ECONOMICO (OCSE)/RDP/PARIGI	826,03
GRUPPO A	ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI/RDP/VIENNA	2.021,60
GRUPPO A	PAESI BASSI/AM/L'AJA	5.521,35
GRUPPO A	PAESI BASSI/CG/AMSTERDAM	3.282,38
GRUPPO A	PORTOGALLO/AM/LISBONA	3.760,60
GRUPPO A	PORTOGALLO/IC/LISBONA	2.086,81
GRUPPO A	REGNO UNITO/AM/LONDRA	7.782,05
GRUPPO A	REGNO UNITO/CG/EDIMBURGO	2.478,08
GRUPPO A	REGNO UNITO/CG/LONDRA	13.520,78
GRUPPO A	REGNO UNITO/CO/MANCHESTER	6.195,21
GRUPPO A	REGNO UNITO/IC/LONDRA	3.043,26
GRUPPO A	REGNO UNITO/SEZ. IC/EDIMBURGO	630,39
GRUPPO A	SVEZIA/AM/STOCCOLMA	2.478,08
GRUPPO A	UNESCO/RDP/PARIGI	847,77
GRUPPO B	AUSTRALIA/AM/CANBERRA	2.608,51
GRUPPO B	AUSTRALIA/CG/MELBOURNE	2.282,45
GRUPPO B	AUSTRALIA/CG/SYDNEY	5.303,97
GRUPPO B	AUSTRALIA/CO/ADELAIDE	2.152,02
GRUPPO B	AUSTRALIA/CO/BRISBANE	1.521,63
GRUPPO B	AUSTRALIA/CO/PERTH	2.304,18
GRUPPO B	AUSTRALIA/IC/SYDNEY	1.847,69
GRUPPO B	BELGIO/AC/GENK	3.043,26
GRUPPO B	BELGIO/AM/BRUXELLES	2.782,41
GRUPPO B	BELGIO/CG/CHARLEROI	8.368,97
GRUPPO B	BELGIO/CG/LIEGI	7.586,42
GRUPPO B	BELGIO/CO/BRUXELLES	5.673,51
GRUPPO B	BELGIO/IC/BRUXELLES	1.108,62

TABELLA B**Assegnazioni fondo di produttività per Sede**

GRUPPO B	BELGIO/VC/MONS	2.282,45
GRUPPO B	CONSIGLIO ATLANTICO/RDP/BRUXELLES	2.260,71
GRUPPO B	DANIMARCA/AM/COPENAGHEN	2.391,13
GRUPPO B	DANIMARCA/IC/COPENAGHEN	1.086,88
GRUPPO B	EX REP. JUGOSLAVA DI MACEDONIA/AM/SKOPJE	521,70
GRUPPO B	FINLANDIA/AM/HELSINKI	2.260,71
GRUPPO B	GRECIA/AM/ATENE	6.477,80
GRUPPO B	GRECIA/IC/ATENE	3.412,80
GRUPPO B	GRECIA/IC/SALONICCO	760,82
GRUPPO B	L'UNIONE EUROPEA/RDP/BRUXELLES	9.042,83
GRUPPO B	LUSSEMBURGO/AM/LUSSEMBURGO	3.543,23
GRUPPO B	ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI/RP/GINEVRA	3.543,23
GRUPPO B	POLONIA/IC/VARSAVIA	2.195,50
GRUPPO B	POLONIA/SEZ. IC/CRACOVIA	565,18
GRUPPO B	REPUBBLICA CECA/AM/PRAGA	760,82
GRUPPO B	SPAGNA/AM/MADRID	8.195,07
GRUPPO B	SPAGNA/CG/BARCELLONA	2.282,45
GRUPPO B	SPAGNA/IC/MADRID	543,44
GRUPPO B	SUD AFRICA/AM/PRETORIA	2.043,33
GRUPPO B	SUD AFRICA/CG/JOHANNESBURG	4.456,20
GRUPPO B	SUD AFRICA/CO/CAPETOWN	2.065,07
GRUPPO B	SUD AFRICA/CO/DURBAN	2.065,07
GRUPPO B	SUD AFRICA/IC/PRETORIA	543,44
GRUPPO B	SVIZZERA/AC/COIRA	543,44
GRUPPO B	SVIZZERA/AC/NEUCHATEL	760,82
GRUPPO B	SVIZZERA/AM/BERNA	1.499,89
GRUPPO B	SVIZZERA/CG I/LUGANO	1.086,88
GRUPPO B	SVIZZERA/CG I/ZURIGO	4.586,63
GRUPPO B	SVIZZERA/CG/GINEVRA	3.086,74
GRUPPO B	SVIZZERA/CG/LOSANNA	739,08
GRUPPO B	SVIZZERA/CO/BASILEA	3.586,70
GRUPPO B	TURCHIA/AM/ANKARA	3.651,91
GRUPPO B	TURCHIA/CG/ISTANBUL	6.738,65
GRUPPO B	TURCHIA/CO/SMIRNE	2.108,55
GRUPPO B	TURCHIA/IC/ISTANBUL	760,82
GRUPPO C	BULGARIA/AM/SOFIA	717,34

TABELLA B**Assegnazioni fondo di produttività per Sede**

GRUPPO C	CROAZIA/AM/ZAGABRIA	5.043,12
GRUPPO C	CROAZIA/CO/SPALATO	717,34
GRUPPO C	EGITTO/AM/IL CAIRO	3.369,33
GRUPPO C	EGITTO/CG/ALESSANDRIA	3.304,11
GRUPPO C	FEDERAZIONE RUSSA/AM/MOSCA	3.434,54
GRUPPO C	FEDERAZIONE RUSSA/CG/MOSCA	1.695,53
GRUPPO C	FILIPPINE/AM/MANILA	1.456,42
GRUPPO C	MALAYSIA/AM/KUALA LUMPUR	499,96
GRUPPO C	MAROCCO/AM/RABAT	1.434,68
GRUPPO C	MAROCCO/CG/CASABLANCA	499,96
GRUPPO C	NAZIONI UNITE (ONU)/RDP/NEW YORK	4.543,15
GRUPPO C	REPUBBLICA DI SERBIA/AM/BELGRADO	3.369,33
GRUPPO C	REPUBBLICA DI SERBIA/IC/BELGRADO	1.760,74
GRUPPO C	ROMANIA/IC/BUCAREST	1.043,40
GRUPPO C	SLOVENIA/AM/LUBIANA	717,34
GRUPPO C	STATI UNITI D'AMERICA/AM/WASHINGTON	5.543,08
GRUPPO C	STATI UNITI D'AMERICA/CG I/NEW YORK	7.890,74
GRUPPO C	STATI UNITI D'AMERICA/CG/BOSTON	717,34
GRUPPO C	STATI UNITI D'AMERICA/CG/CHICAGO	717,34
GRUPPO C	STATI UNITI D'AMERICA/CG/FILADELFIA	2.130,28
GRUPPO C	STATI UNITI D'AMERICA/CG/HOUSTON	1.934,64
GRUPPO C	STATI UNITI D'AMERICA/CG/LOS ANGELES	6.738,65
GRUPPO C	STATI UNITI D'AMERICA/CG/MIAMI	3.412,80
GRUPPO C	STATI UNITI D'AMERICA/CG/SAN FRANCISCO	1.456,42
GRUPPO C	STATI UNITI D'AMERICA/CO I/DETROIT	2.891,10
GRUPPO C	STATI UNITI D'AMERICA/CO/NEWARK	695,60
GRUPPO C	STATI UNITI D'AMERICA/IC/CHICAGO	521,70
GRUPPO C	STATI UNITI D'AMERICA/IC/NEW YORK	2.651,99
GRUPPO C	THAILANDIA/AM/BANGKOK	499,96
GRUPPO C	TUNISIA/AM/TUNISI	5.999,57
GRUPPO C	TUNISIA/IC/TUNISI	1.456,42
GRUPPO C	UNGHERIA/AM/BUDAPEST	2.195,50
GRUPPO C	UNGHERIA/IC/BUDAPEST	1.456,42
GRUPPO C	VENEZUELA/AM/CARACAS	2.130,28
GRUPPO C	VENEZUELA/CG/CARACAS	4.782,27
GRUPPO C	VENEZUELA/CO/MARACAIBO	1.217,30

TABELLA B**Assegnazioni fondo di produttività per Sede**

GRUPPO C	VENEZUELA/IC/CARACAS	1.456,42
GRUPPO D	ALGERIA/AM/ALGERI	2.456,35
GRUPPO D	ALGERIA/IC/ALGERI	695,60
GRUPPO D	ARABIA SAUDITA/CG/GEDDA	2.695,46
GRUPPO D	ARGENTINA/AC/LOMAS DE ZAMORA	1.347,73
GRUPPO D	ARGENTINA/AC/MORON	2.043,33
GRUPPO D	ARGENTINA/AM/BUENOS AIRES	8.021,17
GRUPPO D	ARGENTINA/CG/BAHIA BLANCA	2.695,46
GRUPPO D	ARGENTINA/CG/BUENOS AIRES	10.781,84
GRUPPO D	ARGENTINA/CG/CORDOBA	3.173,69
GRUPPO D	ARGENTINA/CG/LA PLATA	5.173,54
GRUPPO D	ARGENTINA/CG/ROSARIO	3.391,06
GRUPPO D	ARGENTINA/CO I/MENDOZA	2.043,33
GRUPPO D	ARGENTINA/CO/MAR DEL PLATA	3.391,06
GRUPPO D	ARGENTINA/IC/BUENOS AIRES	934,72
GRUPPO D	ARGENTINA/IC/CORDOBA	1.347,73
GRUPPO D	BOLIVIA/AM/LA PAZ	1.782,48
GRUPPO D	BRASILE/AM/BRASILIA	5.456,13
GRUPPO D	BRASILE/CG I/SAN PAOLO	10.499,25
GRUPPO D	BRASILE/CG/CURITIBA	2.456,35
GRUPPO D	BRASILE/CG/PORTO ALEGRE	3.391,06
GRUPPO D	BRASILE/CG/RIO DE JANEIRO	6.260,42
GRUPPO D	BRASILE/CO/BELO HORIZONTE	695,60
GRUPPO D	BRASILE/CO/RECIFE	1.347,73
GRUPPO D	BRASILE/IC/RIO DE JANEIRO	1.804,22
GRUPPO D	BRASILE/IC/SAN PAOLO	434,75
GRUPPO D	CAMERUN/AM/YAOUNDE'	2.043,33
GRUPPO D	CILE/AM/SANTIAGO	6.956,03
GRUPPO D	CILE/IC/SANTIAGO	673,87
GRUPPO D	COLOMBIA/AM/BOGOTA'	3.825,81
GRUPPO D	COSTA RICA/AM/SAN JOSE' DE COSTARICA	3.151,95
GRUPPO D	CUBA/AM/L'AVANA	673,87
GRUPPO D	ECUADOR/AM/QUITO	1.999,86
GRUPPO D	EL SALVADOR/AM/SAN SALVADOR	1.999,86
GRUPPO D	EMIRATI ARABI UNITI/AM/ABU DHABI	673,87
GRUPPO D	EMIRATI ARABI UNITI/CG/DUBAI	652,13

TABELLA B**Assegnazioni fondo di produttività per Sede**

GRUPPO D	ERITREA/AM/ASMARA	3.325,85
GRUPPO D	ETIOPIA/AM/ADDIS ABEBA	3.369,33
GRUPPO D	ETIOPIA/IC/ADDIS ABEBA	1.825,96
GRUPPO D	GERUSALEMME/CG I/GERUSALEMME	1.369,47
GRUPPO D	GHANA/AM/ACCRA	673,87
GRUPPO D	GIAPPONE/AM/TOKYO	1.152,09
GRUPPO D	GIORDANIA/AM/AMMAN	1.999,86
GRUPPO D	GUATEMALA/AM/CITTA' DI GUATEMALA	2.260,71
GRUPPO D	HONDURAS/AM/TEGUCIGALPA	673,87
GRUPPO D	INDIA/AM/NEW DELHI	1.825,96
GRUPPO D	INDIA/CG/CALCUTTA	2.717,20
GRUPPO D	INDIA/CG/MUMBAI	695,60
GRUPPO D	IRAN/AM/TEHERAN	1.369,47
GRUPPO D	ISRAELE/AM/TEL AVIV	4.043,19
GRUPPO D	ISRAELE/IC/TEL AVIV	673,87
GRUPPO D	ISRAELE/SEZ. IC/HAIFA	673,87
GRUPPO D	KENIA/AM/NAIROBI	2.021,60
GRUPPO D	KENIA/IC/NAIROBI	934,72
GRUPPO D	KUWAIT/AM/AL KUWAIT	1.586,84
GRUPPO D	LIBANO/AM/BEIRUT	2.043,33
GRUPPO D	LIBANO/IC/BEIRUT	478,23
GRUPPO D	LIBIA/AM/TRIPOLI	1.173,83
GRUPPO D	LIBIA/CG/TRIPOLI	2.521,56
GRUPPO D	MESSICO/AM/CITTA' DEL MESSICO	2.478,08
GRUPPO D	MESSICO/IC/CITTA' DEL MESSICO	1.173,83
GRUPPO D	MOZAMBICO/AM/MAPUTO	695,60
GRUPPO D	NICARAGUA/AM/MANAGUA	673,87
GRUPPO D	NIGERIA/AM/ABUJA	673,87
GRUPPO D	NUOVA ZELANDA/AM/WELLINGTON	1.847,69
GRUPPO D	PAKISTAN/AM/ISLAMABAD	478,23
GRUPPO D	PAKISTAN/CG/KARACHI	456,49
GRUPPO D	PANAMA/AM/PANAMA	673,87
GRUPPO D	PERU/AM/LIMA	7.195,14
GRUPPO D	QATAR/AM/DOHA	673,87
GRUPPO D	REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO/AM/KINSHASA	1.804,22
GRUPPO D	REPUBBLICA DI COREA/AM/SEOUL	695,60

TABELLA B**Assegnazioni fondo di produttività per Sede**

GRUPPO D	REPUBBLICA DOMINICANA/AM/SANTO DOMINGO	1.391,21
GRUPPO D	REPUBBLICA POPOLARE CINESE/AM/PECHINO	3.021,52
GRUPPO D	REPUBBLICA POPOLARE CINESE/CG I/SHANGHAI	2.347,66
GRUPPO D	REPUBBLICA POPOLARE CINESE/CG/CANTON	1.369,47
GRUPPO D	REPUBBLICA POPOLARE CINESE/CG/HONG KONG	456,49
GRUPPO D	REPUBBLICA POPOLARE CINESE/IC/PECHINO	1.869,43
GRUPPO D	SENEGAL/AM/DAKAR	2.043,33
GRUPPO D	SIRIA/AM/DAMASCO	1.369,47
GRUPPO D	SRI LANKA/AM/COLOMBO	1.347,73
GRUPPO D	SUDAN/AM/KHARTOUM	3.130,21
GRUPPO D	TANZANIA/AM/DAR-ES-SALAAM	1.347,73
GRUPPO D	UGANDA/AM/KAMPALA	2.478,08
GRUPPO D	URUGUAY/AM/MONTEVIDEO	2.021,60
GRUPPO D	URUGUAY/CO/MONTEVIDEO	3.391,06
GRUPPO D	URUGUAY/IC/MONTEVIDEO	673,87
GRUPPO D	ZAMBIA/AM/LUSAKA	2.021,60
GRUPPO D	ZIMBABWE/AM/HARARE	2.738,94
		231
		649.518,98



Nota a verbale

Le sottoscritte organizzazioni sindacali Confsal Unsa Esteri, Flp e RdB, per alto senso di responsabilità nei confronti dei colleghi dipendenti in servizio presso le sedi estere, hanno deciso di siglare l'ipotesi di Accordo sulle risorse residuali derivanti dal FUA 2009 per il personale a contratto regolato dalla legge italiana.

Le firmatarie OOSS non concordano, tuttavia, con le modalità di attribuzione del trattamento accessorio del personale interessato, in quanto, nelle more di un adeguamento normativo, restano tuttora, a parere di queste OO.SS, in vigore i criteri di ripartizione previsti dall'Accordo Successivo del 2001.

Roma, addì 11 novembre 2010

CONFSAL UNSA Esteri

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, positioned below the text 'CONFSAL UNSA Esteri'.

FLP Farnesina

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, positioned below the text 'FLP Farnesina'.

RdB - Esteri

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, positioned below the text 'RdB - Esteri'.